

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi

Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Valore Auto

Documento aggiornato il 1° gennaio 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) dei **veicoli diversi da Autovetture, Autotassametri, Ciclomotori e Motoveicoli**, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, nonché gli altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell'auto guidata, illecitamente ed avvenuta all'insaputa dell'assicurato, da figli minori
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Danni causati a terzi dall'eventuale rimorchio o carrello appendice agganciato al veicolo assicurato
- ✓ Carico e scarico: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dall'eventuale perdita di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Per gli autobus il massimale minimo previsto dalla legge è pari a 30,000 milioni di Euro per i danni alla persona e di 2,000 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

E' inoltre possibile assicurare in opzione (a pagamento) alcune garanzie aggiuntive: "RVB – Rinuncia alla rivalsa – Garanzia base", "RVE – Rinuncia alla rivalsa – Garanzia estesa".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie opzionali (a pagamento)

"Incendio e furto del veicolo", "Eventi socio-politici e naturali", "Rottura dei cristalli", "Collisione e Kasko", "Pacchetti di garanzie", "Ricorso terzi da incendio e inquinamento", "Operazioni di carico e scarico", "Infortunati del conducente" "Assistenza", "Tutela Legale della circolazione".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile per la circolazione

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) **principalmente** nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida ;
- ! circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile per la circolazione

- ✓ L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Altre garanzie opzionali:

- ✓ incendio e furto, eventi socio-politici e naturali, rottura cristalli, kasko e collisione, pacchetti di garanzie, ricorso terzi da incendio e inquinamento, operazioni di carico e scarico: l'assicurazione copre in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia R.C. Auto. Nel caso non sia presente la garanzia R.C. Auto, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e della Serbia;
- ✓ infortuni del conducente: non sono previsti limiti territoriali;
- ✓ assistenza: l'assicurazione copre nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì, se presente la garanzia R.C. Auto, per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate;
- ✓ tutela legale: l'assicurazione copre nei territori i quali è valida l'assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste durano un anno (o un anno più frazione) dalla data della decorrenza della polizza, hanno effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla decorrenza, e terminano alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. Le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

E' possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per cancellare il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.

Inoltre è possibile cancellare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.